



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 59 del 27/03/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la cittadinanza italiana può essere riconosciuta *iure sanguinis* quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo; la cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio senza limiti di generazione; la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948;

- l'attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza; prima del 16 agosto 1992, invece, secondo la Legge 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge 555/1912); secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (*ius soli*);

- tale naturalizzazione determina l'interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l'impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della Legge n. 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12;

- in applicazione del principio del *ius sanguinis*, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*; da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;

- la fattispecie interessa soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc;

- possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana;

Richiamata la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che stabilisce, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che prevede la competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza ai fini del riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "*iure sanguinis*";

Preso atto che la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest'ultimo caso, per ottenere l'iscrizione all'anagrafe ai fini della presentazione dell'istanza, l'interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13 giugno 2007;

Constatato che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano, ai cittadini stranieri di ceppo italiano, di competenza del Comune ha subito un incremento anomalo, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni, come evidenziato peraltro con circolare n. 77/2024 del Ministero dell'Interno non solo con le istanze in via amministrativa avanzate ai nostri ufficiali di stato civile da coloro che hanno stabilito la residenza in Italia, ma anche con le istanze in via giudiziaria, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati;

Rilevato che l'istruttoria per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* prevede più procedimenti articolati e complessi di cui un procedimento anagrafico, che coinvolge l'ufficiale di anagrafe ed il personale di polizia municipale volto a verificare la residenza anagrafica del richiedente sul territorio per tutto il periodo necessario al riconoscimento della cittadinanza con regolari controlli come auspicato nella Circolare n. 38/2024 della Prefettura di Siena ed un ulteriore procedimento a cura dell'ufficiale di stato civile, atto a verificare, presso tutti i consolati e per tutti i discendenti, della non sussistenza di perdite o rinunce della nostra cittadinanza italiana;

Rilevato che i commi nn. 636, 637 e 638 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025"), prevedono delle disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana per i certificati o estratti di stato civile da parte dei Comuni, nonché dagli Uffici consolari, ed in particolare:

"- 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

- 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate, dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche

amministrazioni.

- 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.”

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini di compensare il dispendio di risorse legato al riconoscimento dello status civitatis italiano e alle ricerche genealogiche riguardanti atti di stato civile formati da oltre un secolo, provvedere ad assoggettare le tipologie di domande previste dalla succitata “Legge di Bilancio 2025” al versamento di contributi amministrativi come di seguito indicati a partire dal 01.04.2025:

- domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” per ciascun richiedente maggiorenne (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991)

€ 600.00

- richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente privi di esatta identificazione dell’anno di formazione

€ 300.00

- richieste, di cui sopra, corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce

€ 100.00

Precisato che tale diritto dovrà essere versato contestualmente all’invio della richiesta e costituisce il presupposto per lo svolgimento della stessa:

- il diritto non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
- tale diritto non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;
2. di determinare e istituire, per le domande presentate a partire dal 01.04.2025, in esecuzione della legge 207/2024, artt. 1 comma 636-639, i seguenti contributi amministrativi per le seguenti fattispecie:
 - domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “*iure sanguinis*” per ciascun richiedente maggiorenne (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991)

€ 600.00

 - richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente privi di esatta identificazione dell’anno di formazione

€ 300.00

 - richieste, di cui sopra, corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce

€ 100.00

3. di stabilire che:

- il diritto non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
- tale diritto non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;

4. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti di procedere con tutti gli atti organizzativi necessari per l'applicazione di quanto deciso, compreso la corretta informazione al cittadino;

5. di stabilire che rimangono inalterati i diritti di segreteria applicati dal Comune e non disciplinati dalla presente deliberazione;

6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 362/2025 del SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ad oggetto: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

26/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 362/2025 ad oggetto: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

26/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 59 del 27/03/2025

SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 28/03/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 27/03/2025

SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/04/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 27/03/2025

Oggetto: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/03/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/04/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)